

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Causa C-186/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Regolamento (UE) n. 904/2010 – Articoli da 10 a 12 – Scambio di informazioni – Verifica fiscale – Termini – Sospensione della verifica fiscale in caso di scambio di informazioni – Superamento del termine imposto per comunicare informazioni – Incidenza sulla legittimità della sospensione della verifica fiscale]

(2021/C 481/17)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HYDINA SK s.r.o.

Convenuto: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Dispositivo

L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del considerando 25 di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che non prevede termini il cui superamento può incidere sulla legittimità della sospensione di una verifica fiscale prevista dal diritto dello Stato membro richiedente in attesa della comunicazione, da parte dello Stato membro interpellato, delle informazioni richieste nell'ambito del meccanismo di cooperazione amministrativa istituito da tale regolamento.

⁽¹⁾ GU C 222 del 6.7.2020.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — K / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Causa C-285/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 65, paragrafi 2 e 5 – Ambito di applicazione – Lavoratore in disoccupazione completa – Prestazioni di disoccupazione – Lavoratore che risiede ed esercita un'attività subordinata nello Stato membro competente – Trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro – Persona che non esercita effettivamente un'attività subordinata nello Stato membro competente prima di essere in disoccupazione completa – Persona in congedo per malattia e che percepisce, a tale titolo, prestazioni di malattia versate dallo Stato membro competente – Esercizio di un'attività subordinata – Situazioni giuridiche analoghe]

(2021/C 481/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti nel procedimento principale

Appellante: K

Appellato: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Dispositivo

- 1) L'articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione in cui, prima di essere in disoccupazione completa, la persona interessata risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e non esercitava effettivamente un'attività subordinata, ma era in congedo per malattia e percepiva, a tale titolo, prestazioni di malattia erogate dallo Stato membro competente, a condizione tuttavia che, secondo il diritto nazionale dello Stato membro competente, il godimento di simili prestazioni sia equiparato a un'attività subordinata.
- 2) L'articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che i motivi, segnatamente di ordine familiare, per i quali la persona interessata ha trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, non devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione di tale disposizione.

(¹) GU C 313 del 21.9.2020.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Commerzbank AG / E.O.

(Causa C-296/20) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato dalla Convenzione)

(2021/C 481/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Commerzbank AG

Convenuto: E.O.

Dispositivo

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità europea con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione determina la competenza nel caso in cui il professionista e il consumatore, parti di un contratto stipulato con un consumatore, fossero domiciliati, al momento della conclusione di tale contratto, nello stesso Stato vincolato da tale convenzione, e in cui un elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo dopo detta conclusione, a causa del successivo trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato da tale convenzione.

(¹) GU C 348 del 19.10.2020.